

DIRETTIVE ALLE SOCIETA' CONTROLLATE DALLA PROVINCIA

1. AMBITO DI APPLICAZIONE

Le presenti direttive sono adottate ai sensi dell'articolo 1 della legge finanziaria provinciale 2012 (L.P. 27 dicembre 2011, n. 18) e dell'articolo 2 della legge finanziaria provinciale 2011 (L.P. 27 dicembre 2010, n. 27), il quale, in attuazione dei commi 3 e 4 dell'articolo 79 dello Statuto di Autonomia, pone in capo alla Provincia la disciplina del patto di stabilità interno anche nei confronti delle proprie società strumentali, e prevede l'estensione alle stesse delle misure per la qualificazione e la razionalizzazione della spesa varate con la manovra di bilancio. Le presenti direttive sono altresì adottate ai sensi dell'articolo 7 della legge provinciale 12 maggio 2004, n. 4 e ai sensi dell'articolo 18 della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1. Il precitato articolo 7, in particolare attribuisce alla Provincia la possibilità di emanare direttive nei confronti delle società controllate per garantire il concorso delle stesse al perseguimento degli obiettivi provinciali in materia di patto di stabilità mentre l'articolo 18 della L.P. n. 1/2005 riguarda le modalità e le procedure attraverso le quali la Provincia esercita l'attività di direzione e coordinamento delle società controllate direttamente ed indirettamente (di seguito "società") appartenenti al "Gruppo provincia" (di seguito "gruppo"), nel rispetto dei principi normativi dell'ordinamento societario e delle normative specifiche di settore cui sono soggette le singole società.

La Provincia esercita l'attività di direzione e coordinamento nel rispetto dell'autonomia delle società e delle specifiche finalità ed oggetti per cui le società stesse sono state costituite. Fermo restando il rispetto dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale di cui all'articolo 2497 del Codice civile, gli organi delle società si conformano agli indirizzi definiti dalle presenti direttive volte al conseguimento di idonei risultati a livello di Gruppo, anche ai fini del mantenimento dei positivi giudizi di affidabilità finanziaria rilasciati a favore della Provincia, nonché al concorso nel raggiungimento degli impegni assunti dalla Provincia con il patto di stabilità interno.

Le società controllate dalla Provincia interessate dall'applicazione delle presenti direttive sono le seguenti:

- Aeroporto "Gianni Caproni" S.p.A.,
- Cassa del Trentino S.p.A.,
- Informatica Trentina S.p.A.,
- Istituto Trentino per l'Edilizia Abitativa -ITEA S.p.A.,
- Interbrennero S.p.A.
- Patrimonio del Trentino S.p.A.,
- Trentino Network S.r.l.,
- Trentino Riscossioni S.p.A.,
- Trentino School of Management soc. cons. a r.l.,
- Trentino Sviluppo S.p.A.,
- Trentino Trasporti Esercizio S.p.A.,
- Trentino Trasporti S.p.A.,
- Trento Fiere S.p.A..

La trasmissione della documentazione o delle informazioni richieste dalle presenti direttive, ove non diversamente individuato, deve essere effettuata alla Direzione generale della Provincia, tramite PEC.

Le società controllate direttamente dalla Provincia adottano indirizzi nei confronti delle proprie società controllate, affinché le stesse si conformino alle presenti direttive rapportandosi direttamente con le medesime.

2. OBBLIGHI PUBBLICITARI

Le società devono:

- a. dichiarare la propria soggezione all'attività di direzione e coordinamento della Provincia mediante l'iscrizione delle medesime società nell'apposita sezione del registro delle imprese;
- b. indicare negli atti e nella corrispondenza la soggezione in parola;
- c. indicare nella relazione sulla gestione, ovvero nella nota integrativa, qualora la prima non venga redatta, i rapporti intercorsi con la Provincia e con le altre società del gruppo.

3. ORGANI SOCIALI

Resta fermo il rispetto delle direttive emanate dalla Provincia con deliberazioni della Giunta provinciale n. 787/2007, n. 2538/2007, n. 1661/2009, e n. 2640/2010 in materia di numero dei componenti e di limiti ai compensi dei Consigli di amministrazione. Ai sensi delle disposizioni recate dall'articolo 3 della legge finanziaria provinciale per il 2011, le società sono tenute a ridurre i compensi spettanti, nel periodo temporale 1 gennaio 2011 – 31 dicembre 2013, ai componenti degli organi di amministrazione nella misura del 5 per cento per importi lordi annui superiori a 90.000 euro per la parte eccedente il suddetto importo e fino a 150.000 euro e ulteriormente del 10 per cento per importi superiori a 150.000 euro per la parte eccedente il suddetto importo.

Le società sono tenute a comunicare preventivamente alla Direzione generale della Provincia le proposte di attribuzione da parte del Consiglio di Amministrazione di compensi per eventuali deleghe o incarichi speciali, distintamente per ciascun componente del medesimo Consiglio.

Con riferimento al collegio sindacale i compensi sono preconcordati e determinati con sobrietà, tenendo conto dell'effettivo impegno richiesto e delle caratteristiche delle società in cui viene svolto l'incarico, nel limite massimo dell'80% delle tariffe professionali.

A decorrere dalla cessazione degli organismi di vigilanza, su proposta della società e previo assenso della Provincia, le relative funzioni possono essere svolte dal collegio sindacale delle società, ai sensi del comma 4bis dell'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Anche al fine di implementare il registro provinciale delle cariche istituito ai sensi della L.P. 10/2010 e disciplinato dalla deliberazione n. 2940/2010, le Società sono tenute a trasmettere alla Direzione generale della Provincia entro il 28 febbraio di ogni anno, distintamente per ogni componente del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, l'ammontare dei compensi spettanti, al netto degli oneri fiscali e previdenziali, riferiti all'anno precedente. Il predetto compenso deve essere suddiviso nelle seguenti componenti: indennità di carica, indennità per deleghe o incarichi

speciali, gettoni di presenza. Restano esclusi i rimborsi spese in quanto non qualificabili come compenso.

Le Società nella parte relativa ai compensi degli organi sociali prevista nella nota integrativa al bilancio di esercizio devono dare riscontro dei predetti dati.

4. INFORMATIVA

Fermi restando i diritti di informativa spettanti alla Provincia in qualità di socio, al fine di garantire il costante aggiornamento sull'attività delle società, deve essere trasmessa alla Provincia, entro 10 giorni dalla formale approvazione, copia in formato elettronico dei verbali dell'assemblea dei soci completi dei relativi allegati.

Le società sono altresì tenute a fornire tempestivamente, a richiesta della Provincia, tutte le informazioni necessarie per lo svolgimento dell'attività di direzione e coordinamento, ivi compresi eventuali verbali del Consiglio di Amministrazione. Le società controllate trasmettono alla Provincia le informazioni e la documentazione eventualmente richieste anche per le proprie controllate.

5. MODIFICHE STATUTARIE ED ALTRE OPERAZIONI STRAORDINARIE

Le società sottopongono alla Provincia i progetti di modificazione dello statuto sia per consentire le opportune valutazioni di coerenza complessiva nell'ambito del gruppo, sia per consentirne l'approvazione da parte della Giunta provinciale nei casi previsti dalla normativa vigente. Le proposte devono essere trasmesse alla Provincia almeno 30 giorni prima della data di convocazione del Consiglio di amministrazione che delibererà in merito.

Al fine di consentire valutazioni di opportunità e di merito con riferimento agli obiettivi strategici del gruppo, le società devono preventivamente trasmettere o dare informativa alla Provincia sulle proposte relative ad operazioni societarie relative a:

- aumenti di capitale sociale;
- acquisizione o dismissione di partecipazioni societarie qualora queste comportino l'acquisto o la perdita di almeno un quinto dei voti in assemblea;
- acquisizione o cessione di rami di azienda;
- trasformazioni societarie;
- operazioni di fusione o scissione quando non rientranti in progetti di riorganizzazione deliberati dalla Provincia.

Le proposte devono essere accompagnate da una relazione che evidenzi le modalità di reperimento delle risorse finanziarie necessarie e la compatibilità con le previsioni finanziarie del bilancio provinciale.

In caso di aumento di capitale sociale in cui sia prevista l'adesione del socio Provincia tramite conferimento di beni in natura, gli amministratori assicurano il necessario coordinamento con le strutture provinciali competenti, al fine della valutazione dei beni, secondo le modalità definite dalla Provincia medesima.

6. STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE E REPORTING

Fermi restando gli obblighi previsti dalle convenzioni o dai contratti di servizio con la Provincia, le società adottano e trasmettono alla Provincia - ufficio per il controllo legale dei conti e strutture competenti per materia - un piano (strategico o industriale) a valenza triennale nel quale:

- a. sono definite le linee strategiche e sono individuati gli obiettivi che la società intende realizzare nell'arco del triennio sulla base degli specifici indirizzi determinati dalla Provincia e in coerenza con gli strumenti di programmazione economico – finanziaria della Provincia;
- b. sono individuati gli investimenti che la società intende realizzare nell'arco del triennio e le relative fonti di finanziamento;
- c. sono contenuti un conto economico ed uno stato patrimoniale a carattere pluriennale redatti in forma sintetica, avendo a riferimento le principali voci, coerenti con le previsioni di cui alle precedenti lettere a) e b).

Il piano, approvato dagli amministratori e corredato da una relazione esplicitiva, deve essere trasmesso alle predette strutture della Provincia entro il 31 dicembre dell'anno antecedente al primo triennio di riferimento. Alle stesse strutture devono essere inoltre trasmessi gli eventuali aggiornamenti del predetto piano.

Gli obiettivi individuati nel piano strategico/industriale, come declinati negli strumenti di programmazione annuale, unitamente a quelli contenuti negli atti di programmazione concernenti l'attività delle società approvati dalla Provincia, costituiscono parametro di riferimento in sede di controllo, ivi compreso quello successivo sulla gestione, sullo svolgimento dell'attività da parte della società. Con riferimento alle previsioni economico-finanziarie del piano strategico od industriale le società adottano e trasmettono alla Provincia - ufficio per il controllo legale dei conti e strutture competenti per materia - entro il 31 dicembre di ogni anno un budget contenente le previsioni economiche nonché un prospetto dei flussi finanziari per l'anno successivo corredato da una relazione esplicitiva dei dati in essi contenuti in relazione agli obiettivi e ai risultati attesi.

Gli amministratori devono verificare l'andamento della gestione ed il grado di progressivo realizzo del budget sotto il profilo economico e finanziario (liquidità) alla data del 30 giugno e del 30 settembre, al fine di evidenziare gli eventuali scostamenti rispetto alle previsioni nonché eventuali situazioni di disequilibrio. Devono inoltre analizzare le cause di disequilibrio ed avviare le opportune azioni correttive. In particolare a fronte delle previsioni di budget complessive iniziali, la verifica dovrà evidenziare le previsioni riferite al periodo dell'anno considerato, il relativo grado di realizzo, gli scostamenti nonché le previsioni finali alla luce dell'andamento gestionale.

Nell'ambito di tali verifiche sono comunque forniti i dati relativi alla liquidità alle predette date in disponibilità alle società.

La verifica è oggetto di formale approvazione da parte degli amministratori entro 20 giorni decorrenti dalle predette date. Copia della relazione di verifica è trasmessa alla Provincia - ufficio controllo legale dei conti e strutture competenti per materia - entro 10 giorni dall'approvazione.

In occasione della prima modifica statutaria gli amministratori della società sono tenuti a promuovere l'adeguamento degli statuti medesimi al fine di prevedere la redazione dei documenti di programmazione e di reporting di cui al presente punto, disponendo altresì che gli stessi siano corredati da una relazione del collegio sindacale.

7. DISPOSIZIONI RELATIVE A CONSULENZE ED INCARICHI

Per il conferimento degli incarichi di consulenza e collaborazione, le società controllate applicano gli atti organizzativi che ne disciplinano criteri e modalità nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e imparzialità. Nel caso in cui le

Società non avessero adottato i predetti atti, le stesse dovranno provvedervi entro tre mesi.

I predetti atti organizzativi devono prevedere, qualora non si ricorra ai servizi di altri soggetti del sistema pubblico provinciale, il rispetto dei seguenti criteri:

- l'affidamento può essere effettuato per esigenze non affrontabili dal personale interno con riferimento alla professionalità richiesta o in relazione ai tempi di realizzazione dell'oggetto dell'incarico;
- la preventiva acquisizione di idonea documentazione comprovante l'esperienza maturata e il possesso dei requisiti professionali richiesti dalla natura dell'incarico.

Tale disciplina deve garantire:

- la riduzione delle spese per incarichi diversi da quelli afferenti l'attività istituzionale ovvero costituenti diretto espletamento della mission aziendale, di almeno il 65 per cento rispetto alle corrispondenti spese riferite al valore medio degli esercizi 2008 e 2009,
- una riduzione della spesa per gli incarichi afferenti l'attività istituzionale ovvero costituenti diretto espletamento della mission aziendale, ad esclusione di quelli necessari per l'attuazione del Piano di miglioramento, del 20% rispetto alle corrispondenti spese riferite al valore medio degli esercizi 2011-2012.

8. PUBBLICAZIONE DEI DATI COMPLESSIVI INERENTI A CONSULENZE ED INCARICHI

Le Società trasmettono periodicamente alla Provincia le informazioni relative a tutte le spese per consulenze ed incarichi di collaborazione al fine della successiva pubblicazione delle predette informazioni sul sito internet della Provincia con la periodicità stabilita per la pubblicazione delle analoghe spese sostenute dalla Provincia nel medesimo periodo.

9. RECLUTAMENTO DEL PERSONALE E CONTENIMENTO DELLE RELATIVE SPESE

In ordine al reclutamento del personale assunto con contratto di lavoro subordinato da parte delle società controllate dalla Provincia e al contenimento della spesa per il personale delle stesse società, nonché per quanto attiene i contratti di collaborazione si rinvia alle disposizioni contenute nell'allegato E del presente provvedimento.

10. CRITERI PER LA RIQUALIFICAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA

Nello svolgimento della propria attività le Società informano i propri comportamenti gestionali a criteri di sobrietà. In particolare le società sono tenute a favorire il controllo, il contenimento e la razionalizzazione delle spese di natura discrezionale, quali le spese concernenti mostre e relative pubblicazioni e attività promozionali; convegni, manifestazioni, pubblicità, iniziative di comunicazione; realizzazione e acquisto di pubblicazioni, anche on line, produzioni audiovisive, progetti grafici; sponsorizzazioni, che dal 2013 devono essere ridotte di almeno il 50 per cento rispetto alle corrispondenti spese riferite al valore medio degli esercizi 2008, 2009 e 2010.

Restano escluse dai predetti limiti le spese che costituiscono diretto espletamento dell'oggetto sociale, cioè che rappresentano la mission della Società, nonché le spese legate alle attività di comunicazione e/o informazione strettamente funzionali allo svolgimento delle attività "istituzionali" le quali comunque non possono essere superiori rispetto a quelle del 2012.

11. CENTRI DI COMPETENZA E SINERGIE DI GRUPPO

Nel rispetto della normativa vigente ed in particolare di quella in materia di appalti, nonché nel rispetto delle disposizioni e degli atti che disciplinano l'attività delle singole società (concessioni, contratti di servizio, convenzioni, ecc.), al fine di perseguire significative sinergie operative a livello di gruppo nonché di assicurare l'economicità della gestione:

- a) le società favoriscono l'adozione di comuni piattaforme informative e l'utilizzazione, nell'ambito di attività aziendali non caratterizzate da specificità, di procedure e strumentazioni standardizzate che potranno essere individuate dalla Provincia;
- b) le società interamente partecipate dalla Provincia o le società controllate dalla stessa ed interamente partecipate dagli enti pubblici operanti sul territorio provinciale e da soggetti del sistema pubblico provinciale acquisiscono i beni e i servizi offerti dalle altre società del gruppo. Le predette società possono rivolgersi ad altro fornitore esclusivamente in caso di mancata disponibilità del bene o servizio richiesto, per motivate ragioni di urgenza, ovvero qualora possano acquisire il medesimo bene o servizio a condizioni più vantaggiose presso altri soggetti. La disponibilità e le modalità di fornitura dei suddetti beni e servizi devono essere pubblicizzate in una apposita pagina del sito internet della società offerente, fermo restando che i suddetti beni e servizi devono essere offerti alle medesime condizioni riservate alla Provincia per servizi di analoga tipologia e natura. Le società controllate dalla Provincia ed interamente partecipate dagli enti pubblici operanti sul territorio provinciale e da soggetti del sistema pubblico provinciale per poter fornire direttamente beni e servizi ad altre società ed enti del sistema pubblico provinciale devono proporre alla Provincia la modifica degli atti che regolano i relativi rapporti al fine di prevedere tale possibilità;
- c) con riferimento alla struttura di acquisti centralizzata, incardinata presso l'Agenzia per gli Appalti e i Contratti, al fine di garantire la piena operatività della stessa con particolare riferimento all'attivazione delle "convenzioni quadro", le società strumentali sono tenute a fornire i dati afferenti i fabbisogni di beni e servizi che saranno oggetto di rilevazione. Per le categorie merceologiche per le quali la struttura di acquisti centralizzata ha attivato le convenzioni, le predette società si avvalgono delle convenzioni stesse. Resta ferma la possibilità, per le società, nei casi stabiliti dalla legge, di utilizzare i parametri di prezzo-qualità, presenti nelle convenzioni, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse.
- d) alla luce delle previsioni contenute nel disegno di legge finanziaria provinciale per il 2013 (articolo 2) le società strumentali della Provincia devono fornire le informazioni richieste, necessarie per valutare le modalità di attivazione di un centro di servizi condivisi per la gestione unitaria delle funzioni di carattere generale (gestione delle risorse umane, degli affari generali, legali, contabili e finanziari ecc) che potrà fornire servizi anche a

favore degli altri enti strumentali – fondazioni ed enti pubblici. Le società dovranno procedere alla costituzione dello stesso secondo le direttive che saranno eventualmente adottate dalla Giunta provinciale.

12. RICORSO AL MERCATO FINANZIARIO

Con la legge finanziaria provinciale per il 2012 (articolo 12) sono state introdotte specifiche disposizioni volte a stabilizzare, entro la durata del bilancio pluriennale 2012 – 2014, il debito delle amministrazioni del settore pubblico provinciale in rapporto al Pil provinciale. In prima applicazione con Decreto del Presidente della Provincia 3 agosto 2012, n. 13-88/Leg è stata fissata nel 9,7% la percentuale entro la quale deve stabilizzarsi, entro la fine del 2013, il predetto rapporto, con riferimento all'insieme dei diversi comparti di amministrazione del settore pubblico provinciale (Provincia, enti locali, enti strumentali della Provincia, altri enti).

Ai sensi della predetta disciplina la contrazione di nuove operazioni di indebitamento da parte degli enti strumentali è consentita previa autorizzazione della Giunta provinciale, per il cui rilascio è stata approvata, con deliberazione della Giunta provinciale n. 2220 di data 19 ottobre 2012 in attuazione del comma 11 quater dell'articolo 31 della legge provinciale n. 7/1979 una specifica procedura che vede il coinvolgimento di Cassa del Trentino Spa quale ente strumentale della Provincia dotato delle necessarie professionalità e competenze.

La procedura per il rilascio dell'autorizzazione prevede inoltre il coinvolgimento del collegio sindacale in ordine alla verifica della sostenibilità delle operazioni proposte in relazione ai profili finanziario, economico e patrimoniale del bilancio della società.

Per la contrazione di nuove operazioni di indebitamento le società controllate dalla Provincia devono quindi procedere nel rispetto delle indicazioni e delle modalità definite dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 2220/2012.

13. GESTIONE DELLA LIQUIDITA'

Entro il 31 marzo 2013 Cassa del Trentino dovrà proporre alla Giunta provinciale un modello per l'attivazione del cash pooling per i soggetti del sistema pubblico provinciale.

Anche a tal fine, le società trasmettono tempestivamente a mezzo posta elettronica alla Provincia –ufficio per il controllo legale dei conti – ovvero a Cassa del Trentino -, le informazioni richieste in ordine alle disponibilità liquide e ai relativi fabbisogni finanziari anche con specifico riferimento al rimborso delle operazioni di provvista finanziaria.

Si rinvia alle specifiche disposizioni già impartite dalla Provincia – Servizio entrate, finanza e credito - in ordine al ricorso alle aperture di credito, ai sensi dell'articolo 19 ter della vigente Convenzione di tesoreria, presso il Tesoriere capofila o le banche associate, e al riconoscimento delle condizioni di tasso previste dalla predetta Convenzione.

14. CONTROLLI INTERNI

Tenuto conto delle diverse tipologie di attività svolte dalle società nonché del diverso dimensionamento della struttura organizzativa, le stesse sviluppano internamente, ovvero avvalendosi dei servizi di soggetti terzi, un proprio sistema di controllo interno che dovrà risultare coerente con le direttive che saranno emanate dalla Giunta provinciale in attuazione del Piano di miglioramento della Pubblica Amministrazione 2012-2016 ai sensi della specifica disposizione prevista dal disegno di legge finanziaria per il 2013.

Le società adottano un modello organizzativo ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231. Copia del modello organizzativo e dell'atto di nomina dell'Organismo di vigilanza, nonché delle relative modifiche, tenuto conto di quanto previsto al punto 3 "Organi sociali", dovrà essere trasmessa alla Provincia - ufficio per il controllo legale dei conti - entro 30 giorni dall'adozione.

15. QUADRO AGGREGATO

Al fine di consentire la redazione di un quadro aggregato dei dati economico-finanziari delle società del gruppo, come previsto dall'articolo 33 bis della legge provinciale 3/2006, le società trasmettono, di norma in via informatica, la documentazione e le informazioni richieste dalla Provincia – ufficio per il controllo legale dei conti - secondo la tempistica dalla stessa definita.

In particolare, entro il 30 giugno di ogni anno, le Società provvedono ad inviare alla Provincia –ufficio per il controllo legale dei conti – una relazione sulle principali attività svolte dalla società nel corso dell'esercizio precedente.

Tale relazione, anche ai fini dell'attività di controllo di cui al successivo punto 16, dovrà, in particolare, dare atto del grado di raggiungimento degli obiettivi individuati nel piano strategico/industriale, come declinati negli strumenti di programmazione annuale, nonché di quelli contenuti negli atti di programmazione concernenti l'attività delle società approvati dalla Provincia Tale relazione può anche essere rappresentata dalla relazione sulla gestione opportunamente integrata.

Le Società provvedono inoltre ad inviare alla medesima struttura provinciale, entro 10 giorni dalla formale approvazione, copia in formato elettronico del bilancio di esercizio e dei relativi allegati.

16. DISPOSIZIONI PER LA VERIFICA DEL RISPETTO DELLE DIRETTIVE PROVINCIALI FINALIZZATE AL CONCORSO DELLE SOCIETA' AGLI IMPEGNI ASSUNTI DALLA PROVINCIA CON IL PATTO DI STABILITA' INTERNO E PER L'ATTIVAZIONE DEL CONTROLLO SUCCESSIVO SULLA GESTIONE

Il nuovo Statuto di autonomia, così come modificato a seguito dell'accordo di Milano del novembre 2009, attribuisce alla Provincia competenze specifiche in ordine al coordinamento e definizione degli obiettivi di finanza degli enti e soggetti del settore pubblico provinciale, nonché in materia di controllo successivo sulla gestione dei medesimi enti e soggetti.

Le presenti direttive declinano nei confronti delle Società gli specifici obiettivi il cui perseguimento formerà oggetto di verifica in sede di controllo successivo sulla gestione unitamente agli altri aspetti che verranno individuati in sede di attuazione della specifica disciplina che sarà emanata ai sensi dell'articolo 20 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7.

Le Società saranno quindi tenute a trasmettere i dati e le informazioni, anche in forma telematica nell'ambito di specifici sistemi informativi, richiesti dalle strutture competenti per lo svolgimento delle attività di monitoraggio e controllo.

17. VALUTAZIONE DA PARTE DELLA PROVINCIA

Qualora le società intendano sottoporre alla valutazione della Provincia specifiche operazioni, le stesse dovranno trasmettere copia dei verbali dei Consigli di amministrazione di approvazione dell'operazione oggetto di valutazione, corredati da una relazione che dovrà contenere:

- un'analisi delle finalità dell'operazione, degli effetti sulla gestione societaria e più in generale delle ricadute sul sistema provinciale;
- la dimostrazione della sostenibilità economico – finanziaria dell'operazione oggetto di valutazione.

18. MODALITA' DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI INFORMATIVA/ACCESSO DEI CONSIGLIERI PROVINCIALI

Al fine di uniformare i comportamenti delle società controllate dalla Provincia in ordine alle richieste di accesso e di informativa dei consiglieri provinciali, le società trasmettono alla Direzione generale della Provincia copia delle richieste presentate dai consiglieri provinciali unitamente allo schema di risposta predisposta dalla società medesima. Nella formulazione della risposta definitiva le società tengono conto delle indicazioni fornite dalla Provincia

19. ULTERIORI DISPOSIZIONI

Gli amministratori rispondono del rispetto delle presenti direttive e nella relazione sulla gestione di cui all'articolo 2428 del Codice Civile, ovvero nella nota integrativa qualora la prima non venga redatta, danno conto del rispetto delle medesime, dettagliando le azioni poste in essere per il raggiungimento degli obiettivi previsti dalle direttive in parola ed evidenziando i principali effetti conseguiti.

Sul rispetto delle presenti direttive vigila il collegio sindacale effettuando le opportune verifiche in sede di controlli periodici e redigendo le relazioni che corredano gli strumenti di programmazione e reporting; del rispetto delle direttive è inoltre data evidenza nell'ambito della relazione al bilancio.

Ulteriori indicazioni o specificazioni necessarie per assicurare l'applicazione delle presenti direttive possono essere fornite con nota del Presidente della Provincia.

Il rispetto delle direttive di cui ai punti 7), 10) e all'allegato E del presente provvedimento da parte delle società derivanti da processi di fusione avviene con riferimento alla sommatoria dei dati afferenti le singole società interessate dai processi medesimi.